

LIGURIA OFFICE

Polizza di Assicurazione Globale Uffici

DEFINIZIONI	<i>pag. 3</i>
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	<i>pag. 7</i>
Condizioni Generali comuni a tutte le sezioni (CG)	<i>pag. 7</i>
SEZIONE INCENDIO (IN)	<i>pag. 9</i>
SEZIONE FURTO (FU)	<i>pag. 14</i>
SEZIONE ELETTRONICA (EL)	<i>pag. 19</i>
Condizioni Comuni alle Sezioni che precedono (NC)	<i>pag. 24</i>
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE (RC)	<i>pag. 29</i>
Elenco Attività	<i>pag. 22</i>

Mod. GA17A
Ed. 12/2010



LIGURIA - Società di Assicurazioni S.p.A.

Sede Sociale e Direz. Gen.: 20090 SEGRATE (MI) I - Via Milano, 2 - Tel. 02/21608.1 - Fax 02/21608200 - www.liguriassicurazioni.it
 Capitale sociale € 36.800.000,00 int. vers. - Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 00436950109 - Partita I.V.A. 11929770151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966 (G.U. 14-5-1923 n. 112) - Iscritta alla Sez. I dell'Albo Imprese presso l'Isvap al n. 1.00009 - Società appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 030 - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

GRUPPO
FONDIARIA-SAI



Nel testo che segue si intende per:

Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione.
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione.
Indennizzo:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni direttamente subiti dall'Assicurato.
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro per i danni causati a terzi dall'Assicurato.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società:	La Liguria Società di Assicurazioni S.p.A *****
Addetti:	Tutte le persone (titolari, soci, dipendenti a tempo indeterminato e determinato, nonché tutte le persone iscritte nei libri contabili obbligatori, compresi apprendisti, personale in prova e lavoratori parasubordinati) che prestano la loro opera nell'ufficio.
Apparecchiature elettroniche:	Macchine ed apparecchi a circuiti integrati, azionati prevalentemente da correnti deboli e precisamente: sistemi di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; personal computers ed elaboratori elettronici; macchine per ufficio; fatturatrici, pese e registratori di cassa; macchine ed impianti di segnalazione e di allarme; apparecchi per telefonia e trasmissione di voce e dati. Sono esclusi, se non espressamente precisati: apparecchi portatili e quelli installati su veicoli; apparecchi di qualsiasi tipo in vendita o riparazione; portadati esterni quali schede, dischi, software, lettori di tessere magnetiche (badgets), carte di credito e simili.
Archivi:	Archivi, documenti, registri, disegni, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri per macchine meccanografiche, per elaboratori e per calcolatori elettronici.
Armadi corazzati	Mezzi di custodia aventi le seguenti caratteristiche costruttive: - pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a mm 3 con protezione antistrappo e antiperforazione delle cerniere e delle serrature; - movimento di chiusura tramite volantino o maniglia che comanda catenacci multipli su almeno tre lati; - peso minimo non inferiore a kg 200.
Armadi fuoco-resistenti	Mobili metallici corredati da certificato comprovante le caratteristiche di resistenza al fuoco, al fumo e al calore, non inferiore a 30 minuti.

Assicurazione a primo rischio assoluto:	Forma di copertura in cui la somma assicurata non corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, ma costituisce il limite massimo di indennizzo, senza applicazione dell'art. 1907 C.C.
Assicurazione a valore intero:	Forma di copertura in cui la somma assicurata corrisponde all'intero valore delle cose assicurate, con applicazione dell'art. 1907 C.C. in caso di assicurazione parziale.
Atti vandalici e dolosi:	Atti intenzionalmente compiuti da terzi allo scopo di arrecare danno.
Attrezzature ed arredamento:	Mobilio ed arredamento, serbatoi metallici e tubazioni; cancelleria, stampati, macchine per ufficio, indumenti, archivi, modelli e simili, quadri, arazzi, statue, raccolte scientifiche, valori.
Cassaforte:	Mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> - pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi con mezzi meccanici tradizionali, quali trapano, mola a disco, mazze, scalpelli e similari; - movimenti di chiusura a chiave e/o a combinazione; - peso di almeno 200 kg o, qualora di peso inferiore, idoneo dispositivo di ancoraggio nel muro nel quale è incassata, in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del muro stesso.
Collezioni e oggetti d'arte:	Raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore; quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue e singoli oggetti antichi o di particolare pregio e valore artistico, se di valore unitario superiore a € 8.000,00.
Conduttori esterni:	L'insieme di cavi e conduttori di qualsiasi natura e tipo - sotterranei, aerei o posti all'interno di intercapedini, collegati alle apparecchiature assicurate e non costituenti la dotazione delle apparecchiature stesse.
Contratto di assistenza tecnica:	Accordo contrattuale scritto fra il Contraente o l'Assicurato e il fornitore (od organizzazioni da esso autorizzate), le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto, riparazione di danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) non determinati da cause esterne.
Copie di sicurezza:	Copie di dati, procedure, programmi memorizzati su supporti, su carta, microfilm e simili, conservate in edificio separato, prodotte con la frequenza indicata nel frontespizio e contenenti la versione aggiornata dei dati, procedure originali, programmi al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura.
Dati:	Insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
Contenuto:	Tutto quanto inerente l'attività dichiarata, anche se di proprietà di terzi, risultante dalle definizioni di apparecchiature elettroniche, attrezzature ed arredamento.
Esplosione:	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato:	La costruzione edile (intero edificio o sua porzione, compresa la pertinente quota di proprietà comune se trattasi di condominio) e tutte le opere murarie e di finitura destinate all'attività assicurata ed eventualmente ad abitazione dell'Assicurato e/o del custode, ad uffici, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate (esclusa l'area); tappezzerie, tinteggiature e simili, affreschi, mosaici e decorazioni non aventi valore artistico come pure altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o per destinazione; impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, impianti elettrici fissi, ascensori, montacarichi, scale mobili; recinzioni fisse e cancelli anche automatici, dipendenze e pertinenze (tutti gli spazi adiacenti di pertinenza, anche se tenuti a giardino).
Fenomeno elettrico:	Corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, correnti e scariche elettriche, arco voltaico.

Franchigia:	La parte del danno (espressa in percentuale sulla somma assicurata od in cifra assoluta) che in caso di sinistro rimane a carico dell'Assicurato.
Franchigia temporale:	Numero dei giorni lavorativi che seguono immediatamente il giorno in cui insorgono i maggiori costi, durante i quali restano a carico dell'Assicurato i predetti maggiori costi sostenuti per la prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio o dall'impianto danneggiato, distrutto o sottratto.
Furto:	Impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Implosione:	Repentino cedere di contenitori o tubazioni per difetto di pressione.
Incendio:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili:	Sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Lastre:	Lastre piane e curve fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro, esistenti nei locali dell'esercizio, stabilmente collocate su vetrine, porte, finestre, tavoli, banchi, mensole e simili, comprese iscrizioni e decorazioni, lastre di marmo destinate a ripiani (escluse quelle per pavimentazioni e rivestimenti), insegne luminose e non, anche di materia plastica purché rigida, stabilmente ancorate o fissate al fabbricato, esclusi in ogni caso i lucernari e le lastre ed insegne aventi valore artistico od affettivo.
Macchinari dell'attività:	Quelli connessi all'esercizio dell'attività desumibile dal "codice di attività" previsto in polizza.
Macchine per ufficio	Personal computer, sistemi di elaborazione dati, unità centrali e periferiche, accessori e connessioni varie; apparecchi fotocopiatori, impianti di trasmissione voce e dati, audiovisivi, impianti di controllo a servizio dei locali o di altre macchine.
Massimale:	La somma fino a concorrenza della quale la Società presta l'assicurazione per ogni sinistro, non correlata a dichiarazione di valore e quindi non soggetta all'assicurazione parziale di cui all'art. 1907 C.C.
Mezzi di custodia:	Cassaforti e armadi corazzati (vedere definizioni).
Procedura:	La sequenza documentata di operazioni per il trattamento delle informazioni.
Programma d'utente:	Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore, che il Contraente utilizza in quanto sviluppate per i suoi scopi da propri dipendenti, da ditte specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati.
Programma standard in licenza d'uso:	Sequenze di informazioni che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore che il Contraente utilizza in base a un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su supporti.
Supporti di dati:	Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda e banda perforata), usato per memorizzare permanentemente informazioni elaborabili automaticamente.
Rapina:	Impossessamento, mediante violenza o minaccia alla persona, di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene o facendosela consegnare da chi la detiene.
Scasso:	Forzamento, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso. La parte del danno liquidato a termini di polizza che, espressa in percentuale

Scoperto:	sull'ammontare del danno stesso, rimane a carico del Contraente.
Scoppio:	Repentino dirompersi o cedere di contenitori o tubazioni per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Strutture tipo:	Fabbricato avente: - strutture portanti verticali e del tetto in materiali incombustibili; - pareti esterne in materiali incombustibili; - manto del tetto in materiali incombustibili. È ammessa la presenza di materiali combustibili: - nei solai (separazioni orizzontali fra i piani) e nei soppalchi; - nell'armatura (strutture portanti) del tetto per non oltre il 30% della rispettiva superficie; - nelle pareti esterne e nel manto del tetto per non oltre il 30% delle rispettive superfici; - nei rivestimenti e nelle coibentazioni.
Supporto dati:	Materiale intercambiabile per la memorizzazione di informazioni leggibili dalle apparecchiature elettroniche.
Ufficio:	Ufficio privato o pubblico, segreterie di attività industriali, commerciali o di servizi, studio professionale, centri multiservizi, autoscuole, agenzie, uffici e studi professionali in genere, che il Contraente conduce sia nei locali ai quali accede la clientela sia in quelli adibiti ad archivi, ripostigli e simili anche se non comunicanti o adiacenti purché facenti parti di un unico edificio, compresi gli spazi esterni ad essi pertinenti.
Valore a nuovo o costo di rimpiazzo:	<u>Per il fabbricato:</u> il costo di costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escluso soltanto il valore dell'area, senza tenere conto del deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni circostanza concomitante. <u>Per macchinario, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche:</u> il costo di rimpiazzo a nuovo delle cose assicurate, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova uguale oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per qualità, caratteristiche, prestazioni e rendimento (relativamente all'utilizzo fatto del Contraente), comprese le spese di imballaggio, trasporto, montaggio e collaudo nonché le imposte, comprese quelle doganali.
Valore allo stato d'uso:	La spesa necessaria per ricostruire o rimpiazzare le cose assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione ad età, deperimento, uso, tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
Valori	La valuta in corso legale (escluse le moneta da collezione), titoli di credito in genere, francobolli (esclusi quelli da collezione), valori bollati, buoni pasto, buoni benzina e ogni carta rappresentante un valore certo e spendibile dal Contraente.
Vetro anti-sfondamento:	Manufatto costituito da più strati di vetro accoppiati fra loro rigidamente con interposto, tra vetro e vetro e per le intere superfici, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm, oppure da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

CONDIZIONI GENERALI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

CG1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

CG2 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

CG3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

CG4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere approvate per iscritto.

CG5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, mediante lettera raccomandata o telefax, di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione della garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 1898 C.C.

CG6 - DIMINUIZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

CG7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

CG8 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

CG9 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

CG10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

CG11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

IN1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate

- anche se di proprietà di terzi,
- anche se conseguenti a colpa grave del Contraente o dell'Assicurato,
- anche se all'aperto ma nell'ambito dell'area di pertinenza dell'ufficio, derivanti da:

- a) **Incendio.**
- b) **Fulmine.**
- c) **Scoppio, esplosione ed implosione, non causati da ordigni esplosivi.**
- d) **Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi gli ordigni esplosivi.**
- e) **Caduta di ascensori e montacarichi.**
- f) **Urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua.**
- g) **Onda sonica, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica.**
- h) **Guasti prodotti, non inconsideratamente, allo scopo di impedire o di arrestare i danni causati dagli eventi garantiti.**
- i) **Danni consequenziali, intendendosi per tali i danni materiali causati alle cose assicurate da:**
 - sviluppo di fumi, gas e vapori;
 - mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
 - mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento.
- l) **Fumo, fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose assicurate, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.**
- m) **Spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro (con esclusione comunque sia dei residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n° 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, sia di quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni).**
- n) **Spese di rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione si rendesse indispensabile per eseguire le riparazioni al fabbricato o all'ufficio assicurato.**
- o) **Rottura di lastre di pertinenza dell'Ufficio e/o delle parti di fabbricato di uso comune, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori straordinari, nonché dei danni dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature.**
- p) **Interruzione d'esercizio in forma di indennità aggiuntiva da liquidare tramite maggiorazione forfettaria del 10% per ciascun sinistro indennizzabile ai sensi di polizza dell'importo dovuto dalla Società, fatta eccezione per i sinistri relativi alle partita Ricorso Terzi.**
- q) **Fenomeni elettrici (corto circuito, variazioni di corrente o di tensione, arco voltaico), qualunque sia la causa che li ha provocati, subiti da macchine e impianti elettrici costituenti parte del fabbricato. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto. Si intendono esclusi i danni alle lampadine elettriche, a valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte, macchine ed impianti elettronici, nonché i danni dovuti a manomissione, modifiche o riparazioni non rientranti nella normale manutenzione.**

Sono in ogni caso esclusi i danni conseguenti ad usura e corrosione e quelli dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o l'installatore.

r) **Acqua condotta a seguito di:**

- fuoriuscita di acqua condotta dovuta a rottura o guasto accidentale di tubazioni o condutture (compresi pluviali e grondaie) di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento d'aria esistenti nel fabbricato assicurato. Sono comprese, purché il Contraente sia proprietario del fabbricato, anche le spese sostenute per ricercare il guasto, riparare o sostituire le tubazioni - e relativi raccordi - che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché le spese necessariamente sostenute, a seguito della riparazione, per la demolizione e il ripristino di parti del fabbricato;
- occlusioni od intasamento di pluviali o grondaie, causato esclusivamente da grandine o neve;
- trabocchi o rigurgiti delle acque di scarico a seguito di rottura accidentale delle canalizzazioni o delle fognature, di proprietà od in uso al Contraente;
- gelo che comporti rottura delle condutture e conseguente spargimento d'acqua nel fabbricato assicurato in polizza, purché il fabbricato sia provvisto di impianto di riscaldamento regolarmente funzionante, a meno che il mancato funzionamento sia dovuto a guasto o rottura dell'impianto stesso.

Sono esclusi:

- i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
- i danni causati da umidità, stillicidio;
- i danni da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate.

s) **Eventi sociopolitici e dolosi**, scioperi, sommosse e tumulti popolari, atti vandalici e dolosi in genere, compresi i danni da ordigni esplosivi.

La Società non risponde dei danni:

- a) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- b) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- c) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

t) **Eventi atmosferici**

Uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile, in zona, su una pluralità di enti.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi all'interno dei fabbricati e loro contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
- b) causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiate e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno;ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- c) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili;
 - baracche in legno o plastica, e quanto in esse contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
 - manufatti in cemento-amianto o di materia plastica per effetto di grandine.

u) Sovraccarico di neve

Accumulo di neve sui tetti che provochi crollo totale o parziale degli stessi o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe o slavine;
- da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente garanzia;
- a fabbricati non conformi alle vigenti norme in materia di sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi di cui sopra:

- v) Attrezzatura e arredamento temporaneamente presso terzi** o presso fiere e mostre o nei locali costituenti l'abitazione del Contraente.
- z) Onorari dei periti** incaricati dall'assicurato per la determinazione del danno, in conformità di quanto disposto al punto NC 7.

IN2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;**
- b) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione della presente Sezione Incendio;**
- c) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;**
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.**

IN3 - DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE**A) Limiti di indennizzo per alcuni beni**

Nei riguardi degli enti specificati nella seguente tabella, **si intendono operanti i seguenti limiti di indennizzo:**

DESCRIZIONE ENTI	LIMITE PER OGGETTO	LIMITE PER SINISTRO
Tappeti, arazzi, oggetti di antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte	€ 5.000,00	€ 15.000,00
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti	–	€ 1.500,00
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o armadi fuoco-resistenti	–	€ 5.000,00
Materiale d'archivio, modelli, disegni e stampi ovunque riposti	–	€ 5.000,00
Materiale d'archivio, modelli, disegni, riposti in cassaforte o armadi fuoco-resistenti	–	€ 10.000,00

B) Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo

Nei riguardi delle garanzie specificate nella seguente tabella, **si intendono operanti i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:**

GARANZIA (art. IN1)	Scoperto %	Franchigia	Limite per Sinistro	1° RA (*)
Let.- Descrizione				(*)
m - Spese demolizione e sgombero	-	-	10% partite Fabbricato+ Contenuto (**)	
n - Spese rimozione, ecc.	-	-	10% partita Contenuto (***)	
o - Rottura lastre	-	€ 150,00	-	SI
q - Fenomeni elettrici	-	€ 150,00	€ 15.000,00	
r - Acqua condotta	-	€ 150,00	€ 50.000,00	
s - Eventi sociopolitici e dolosi	10% del danno	€ 150,00	70%	
t - Eventi atmosferici	10% del danno	€ 150,00	70%	
u - Sovraccarico neve	10% del danno	€ 150,00	50%	
v - Attrezzatura e arredamento presso terzi	-	-	5% della partita Contenuto	
z - Onorari Periti	-	-	€ 10.000,00	

(*) **A Primo Rischio Assoluto:** se "SI", vedi definizione "Assicurazione a primo rischio assoluto".
(**) Il limite del 10% deve intendersi sull'ammontare dell'indennizzo ed in aumento alla somma assicurata alle partite Fabbricato e Contenuto.
(***) Il limite del 10% deve intendersi sull'ammontare dell'indennizzo liquidato per enti assicurati alla partita Contenuto.

GARANZIE FACOLTATIVE

(valide in quanto indicati in polizza il massimale ed il relativo premio)

IN4 - RICORSO TERZI E/O LOCATARI

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile a sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le società le quali rispetto al Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi del vigente art. 2359 C.C.

Il Contraente deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa del Contraente.

Il Contraente deve astenersi da qualsiasi transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.

IN5 - ASSICURAZIONE DI ARCHIVI

La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni materiali subiti dagli archivi. In caso di sinistro l'indennizzo è pari alle spese sostenute per la sostituzione o riparazione dell'archivio nonché per la ricerca e il recupero dei dati perduti.

L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto ed in aumento a quanto previsto alla Tabella di cui all'art. IN3 - A.

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

IN6 - RISCHIO LOCATIVO

La Società, nei casi di responsabilità del Contraente a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., risponde, secondo le norme di liquidazione previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla polizza, anche se causati con colpa grave del Contraente medesimo, al fabbricato tenuto in locazione dal Contraente, **ferma l'applicazione della regola proporzionale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore a nuovo del fabbricato calcolato a termini di polizza.** Qualora non esistano altre polizze stipulate da terzi a copertura del fabbricato, la presente assicurazione si intende valida e operante in nome e per conto del proprietario o del titolare del diritto all'indennizzo.

IN7 - BUONA FEDE

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

IN8 - ANTICIPO INDENNIZZI

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 250.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

IN9 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 C.C. verso:

- le persone delle quali il Contraente deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllate, consociate e collegate;
- i clienti ed i fornitori

purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

IN10 - DOLO E COLPA GRAVE

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi previsti dalla presente Sezione Incendio, anche se determinati da dolo dei dipendenti e da colpa grave del Contraente o delle persone di cui il medesimo deve rispondere a norma di legge.

IN11 - NUOVO DOMICILIO - NUOVA UBICAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Nel caso l'Ufficio venga trasferito, la garanzia è prestata durante il trasloco sia nel vecchio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento, a condizione che la nuova ubicazione dell'ufficio sia sita nel territorio italiano; successivamente rimane operante solo per il nuovo indirizzo. **In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto all'art. CG5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.**

SEZIONE FURTO**FU1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente dei danni materiali e diretti al contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto nei locali dell'ufficio indicato in polizza, causati da:

- 1) Furto delle cose assicurate, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
 - violando le difese esterne mediante rottura, scasso, loro rimozione, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
 - con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, fino alle ore 24 del quinto giorno successivo;
 - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
 - in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.
- 2) Furto delle cose assicurate, senza introduzione nei locali, commesso:
 - attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
 - con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti nell'Ufficio;
- 3) Rapina delle cose assicurate avvenuta nei locali dell'ufficio, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno dell'ufficio e siano costrette a recarsi nei locali stessi. La presente garanzia si intende operante anche nel caso in cui la violenza o la minaccia siano dirette a persone diverse da quelle che detengono gli enti assicurati.

Sono inoltre indennizzabili:

- A) i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo;
- B) i guasti cagionati dai ladri ai locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi relativi, compreso impianto d'allarme;
- C) i danni da atti vandalici cagionati dai ladri sulle cose assicurate in occasione di furto e rapina, consumati o tentati;
- D) le perdite di denaro e valori subite dal Contraente o dai dipendenti incaricati del trasporto di valori a seguito di scippo, rapina, furto commesso strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi durante il trasporto;
- E) le spese documentate per la duplicazione di documenti personali sottratti al Contraente od ai portavalori;
- F) i danni causati da dipendenti del Contraente fuori dalle ore di lavoro, purché il furto sia avvenuto nei modi previsti dal punto 1) e sempreché si verificano le seguenti circostanze:
 - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o dei mezzi di custodia né della sorveglianza interna dei locali stessi;
 - il furto sia commesso a locali chiusi in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi;
- G) furto e rapina di enti assicurati, anche quando questi dovessero trovarsi temporaneamente presso terzi o presso fiere e mostre nonché nei locali costituenti l'abitazione dell'Assicurato o del Contraente, nonché presso ubicazioni provvisoriamente occupate durante la fase di trasloco;
- H) le spese di carattere fisso e insopprimibile relative esclusivamente alle voci: salari, stipendi, canoni di locazione e canoni fissi per servizi e/o manutenzione, sostenute dal Contraente durante il periodo di forzata inattività causata da sinistro indennizzabile in base alle garanzie della presente Sezione;
- I) gli onorari del perito che il Contraente avrà nominato in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano i sinistri.

FU2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni o scoppi, salvo che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- b) commessi od agevolati con dolo o colpa grave;

- 1) da persone che abitano con il Contraente, l'Assicurato, gli Amministratori o i Soci a responsabilità illimitata od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - 2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
 - 3) da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - 4) da persone legate a quelle indicate al precedente punto b1) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro, anche se il reato non è stato consumato;
- d) derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate o dai profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

FU3 - DELIMITAZIONI

A) Limiti di indennizzo per alcuni beni

Le garanzie relative agli enti sotto elencati sono prestate **con i seguenti limiti di indennizzo:**

DESCRIZIONE ENTI	LIMITE PER OGGETTO	LIMITE PER SINISTRO
Tappeti, arazzi, oggetti d'antiquariato, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, collezioni	€ 5.000,00	€ 20.000,00
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere ovunque riposti	-	€ 2.500,00
Denaro, carte valori e titoli di credito in genere riposti in cassaforte o armadi corazzati con mezzi di chiusura operanti	-	€ 5.000,00
Materiale d'archivio, modelli, disegni e stampi ovunque riposti	-	€ 5.000,00
Materiale d'archivio, modelli, disegni, riposti in cassaforte o armadi corazzati con mezzi di chiusura operanti	-	€ 10.000,00

15

B) Scoperti, franchigie e limiti di indennizzo

Nei riguardi delle garanzie specificate nella seguente tabella ed entro i limiti della somma assicurata, **si intendono operanti i seguenti scoperti, franchigie e limiti di indennizzo:**

GARANZIE (art. FU1) Lett. - Descrizione	Somma Assicurata	Limite massimo assoluto	Scoperto %	Franchigia	Note
B - Guasti ai locali	10% somma assicurata	€ 3.000,00	-	-	-
C - Atti vandalici	10% somma assicurata	€ 5.000,00	-	€ 150,00	1
D - Scippo e rapina valori	10% somma assicurata	€ 3.000,00	20%	-	-
E - Duplicazione documenti	-	€ 500,00	-	-	-
G - Enti presso terzi	10% somma assicurata	€ 5.000,00	10%	€ 150,00	2
H - Spese fisse	15% dell'indennizzo	-	-	-	-
I - Onorari Periti	15% dell'indennizzo	-	-	-	-
Note					
1) La garanzia si intende prestata in eccesso rispetto a quanto previsto alla lettera r) dell'art. IN1 della Sezione Incendio, con l'applicazione della sola franchigia di e 150,00.					
2) La garanzia non è operante per merci all'aperto.					

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)**FU4 - MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

Le garanzie FURTO sono operanti a condizione che:

- 1) i fabbricati contenenti le cose assicurate siano costruiti in solida muratura; qualora la linea di gronda del tetto sia a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, il manto del tetto deve essere in cemento armato o in laterizi armati senza lucernari o in vetrocemento armato totalmente fisso; i locali abbiano pareti perimetrali, solai di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e non;
- 2) ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza l'effrazione mediante rottura, taglio o rimozione delle relative strutture.

Pertanto, in caso di sinistro, resta espressamente convenuto fra le Parti quanto segue:

- a) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione sopra descritti, ma viene accertato che esistono aperture non adeguatamente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza sollevare eccezione alcuna;
- b) se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra descritto, la Società corrisponderà al Contraente il 75% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 25% a carico del Contraente stesso.**

FU5 - SOSPENSIONE PER LOCALI INCUSTODITI

Se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi incustoditi, l'assicurazione è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno. Per i gioielli, i preziosi, le carte valori, i titoli di credito in genere ed il denaro, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

FU6 - VEICOLI POSTI NELL'AREA IN USO AL CONTRAENTE

Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nell'area di pertinenza dell'ufficio ed in uso esclusivo al Contraente, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto deduzione dello scoperto del 25%, che rimarrà a carico del Contraente stesso. Pertanto nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi del punto CG2, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

FU7 - RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi del punto CG7.

FU8 - RECUPERO DELLE COSE SOTTRATTE

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, il Contraente deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che il Contraente rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime.

Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, il Contraente ha facoltà di conservare la proprietà delle cose, previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. Il Contraente ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano di uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

FU9 - PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'assicurazione di tutte le garanzie della Sezione Furto è prestata a "primo rischio assoluto".

GARANZIE FACOLTATIVE

(valide in quanto indicati in polizza il massimale ed il relativo premio)

FU10 - PORTAVALORI

Ad integrazione di quanto previsto all'art. FU1 lett. D), limitatamente ai valori (denaro, monete, carte valori, titoli di credito e di pegno), l'assicurazione è prestata anche contro:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indossato o a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.

In caso di sinistro la Società corrisponderà al Contraente l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico del Contraente stesso. L'assicurazione è operante alla condizione che le persone sopraindicate non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori e siano di età non inferiore ai 16 anni né superiore ai 70 anni.

FU11 - VALORI IN MEZZI DI CUSTODIA

In aumento a quanto previsto all'art. FU3 A) "Limiti di Indennizzo" la garanzia è operante qualora vi sia stato lo scasso dei mezzi di custodia all'interno dei locali oppure quando vi sia stata l'asportazione totale dei mezzi di custodia oppure quando i mezzi di custodia stessi vengano aperti con uso di chiavi vere sottratte al Contraente o ad altre persone che ne abbiano la custodia.

FU12 - ARCHIVI

La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti con la presente polizza, i danni materiali subiti dagli archivi. In caso di sinistro l'indennizzo è pari alle spese sostenute per la ricostruzione o riparazione dell'archivio nonché per la ricerca e il recupero dei dati perduti. L'indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro. Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto ed in aumento a quanto previsto alla Tabella di cui all'art. FU3 A), alla voce materiale d'archivio, ecc.

CONDIZIONI ADDIZIONALI

(valide in quanto espressamente convenute in polizza)

FU13 - MEZZI DI CHIUSURA RAFFORZATI

Il Contraente dichiara che i mezzi di chiusura corrispondono alle caratteristiche tecniche di seguito elencate e pertanto si intende nullo quanto disposto al punto 2 dell'art. FU 4.

Si prende atto che i premi e le condizioni di polizza sono convenuti in base a tale dichiarazione e che la garanzia deve intendersi nulla qualora i mezzi di chiusura sotto descritti dovessero essere parzialmente o totalmente inoperanti.

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno, dello spessore minimo di 15 mm o di acciaio dello spessore minimo di 8/10 mm senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate al muro, con luci, se rettangolari, aventi una misura rispettivamente non maggiore di 50 e 18 cm, oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Resta però espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro, se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello in precedenza indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, rimarrà a carico del Contraente lo scoperto del 20%, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo, farlo assicurare da altri.

Sono comunque esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

FU14 - IMPIANTO D'ALLARME ANTIFURTO

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme contro le intrusioni esterne avente caratteristiche tecniche non inferiori a quelli di seguito elencate.

Si prende atto che i premi e le condizioni di polizza sono convenuti in base a tale dichiarazione e che in caso di mancato azionamento dell'impianto di allarme o di inosservanza delle norme previste dal costruttore o installatore in tema di revisioni e prove di efficienza periodiche, l'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà ridotto del 25%.

Caratteristiche tecniche:

- presenza batteria collegata alla rete luce attraverso un dispositivo di ricarica automatica, in funzione ogni qualvolta nei predetti locali non vi sia presenza di persone;
- presenza di dispositivo di segnalazione acustica e visiva anche all'esterno dei locali;
- combinatore telefonico ad attivazione automatica collegato con almeno due utenze telefoniche;
- dichiarazione di conformità alle norme CEI.

Relativamente a tale impianto d'allarme il Contraente si obbliga:

- a) **a mantenere efficiente l'impianto stesso, facendolo revisionare almeno una volta all'anno dalla ditta installatrice o altra ditta da essa riconosciuta;**
- b) **a fare apportare modifiche, ampliamenti o riparazioni all'impianto ed agli apparecchi soltanto dalla ditta installatrice, salvo quando trattasi di lavori di lieve entità, per l'esecuzione dei quali devono essere comunque richieste le necessarie istruzioni alla ditta installatrice medesima;**
- c) **avere cura che i lavori siano eseguiti con la maggiore rapidità affinché l'impianto rimanga il minor tempo possibile inattivo, apportando nel frattempo idonei mezzi di emergenza.**

EL1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e installate se di tipo fisso, pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Sono altresì compresi:

- 1) i maggiori costi sostenuti dal Contraente per proseguire l'attività lavorativa mediante il ricorso a prestatori d'opera esterni, per il noleggio di macchine sostitutive, per la remunerazione di lavoro straordinario dei propri dipendenti. La presente garanzia è prestata entro il limite giornaliero di 1/20 della somma assicurata alle rispettive partite "Macchine per ufficio" e "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", in ogni caso non superiore a € 250,00, a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla data di avvenimento del sinistro e per un periodo non superiore a 15 giornate lavorative;
- 2) i danni materiali e diretti sofferti da enti ad impiego mobile - **ad esclusione dei telefoni cellulari** - al di fuori dell'ubicazione indicata come sede operativa del Contraente. La presente garanzia è prestata fino a 1/10 della somma assicurata alle partite "Macchine per ufficio" e "Macchinari connessi all'esercizio dell'attività", previa applicazione di uno scoperto del 25%, con il minimo di € 250,00.

EL2 - ESCLUSIONI SPECIFICHE

Sono esclusi i danni:

- a) di terrorismo o di sabotaggio;
- b) da ammanchi constatati in sede di verifica periodica o di inventario, nonché da smarrimento;
- c) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- d) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
- e) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, fornitore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- f) causati da guasti, vizi, difetti, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione di contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente;
- g) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- h) causati da trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- i) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- l) attribuibili a difetti noti al Contraente all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- m) ai supporti di suono o di immagine e a parti accessorie e intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
- n) verificatisi in conseguenza di campi di energia, limitatamente a impianti e apparecchi per la diagnosi e la terapia;
- o) subiti da programmi standard in licenza d'uso e di utente, a meno che diversamente convenuto;
- p) a cose - comunque non destinate al commercio - temporaneamente in deposito, giacenza, immagazzinamento per le esigenze operative del Contraente.

EL3 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'articolo 1914 C.C.;

b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'articolo 1913 C.C.

Il Contraente deve altresì:

c) in caso di incendio, furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;

d) conservare le tracce e i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno, senza avere, per questo, diritto a indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, il Contraente decade dal diritto all'indennizzo;

e) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

EL4 - FENOMENI ELETTRICI DI ORIGINE ESTERNA

I danni imputabili a fenomeni elettrici di origine esterna trasmessi tramite la rete di alimentazione elettrica, la rete telefonica e la rete di comunicazione dati sono indennizzabili a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- b) tutte le condutture metalliche dei servizi e dell'impiantistica in dotazione ai fabbricati siano collegate, tramite collettore equipotenziale, all'impianto di messa a terra;
- c) le apparecchiature assicurate siano difese in maniera integrata e coordinata con sistemi di protezione contro:
 - 1) le sovratensioni, con limitatori di sovratensioni secondo le norme CEI in vigore o trasformatori separatori;
 - 2) le oscillazioni della tensione di rete, con stabilizzatori di tensione;
 - 3) le interruzioni dell'alimentazione elettrica, con gruppi di continuità.

Limitatamente agli enti assicurati alla partita "Macchine per ufficio", sono parificati ai sistemi di protezione di cui alla precedente lett. c), i dispositivi realizzati e installati a norma della Legge 46/90, contro i fenomeni rapidamente variabili e le sovratensioni (interruttori differenziali e cosiddetti "salvavita").

EL5 - IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria, **la Società non risponde dei danni causati alle cose assicurate da funzionamento difettoso o insufficiente del sistema di climatizzazione** - indipendentemente dalle cause che possano aver concorso al verificarsi del sinistro - qualora non siano installati dispositivi in grado di controllare costantemente i valori ottimali dell'umidità e temperatura. Tali dispositivi dovranno essere indipendenti dal sistema centrale di regolazione del condizionatore ed al raggiungere dei limiti consentiti provvederanno all'arresto automatico dell'impianto o all'innescare di un allarme che consenta di intervenire tempestivamente anche al di fuori dell'orario di lavoro.

EL6 - FONTI DI LUCE, TUBI E VALVOLE ELETTRONICHE

A parziale deroga dell'art. EL2 lett. d), in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d'onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l'indennizzo è calcolato in base alla per-

centuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto dell'art. NC10.

EL7 - DANNI DA FURTO

I danni materiali e diretti derivanti dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, sono indennizzabili a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violandone le difese esterne mediante:
 - 1) rottura, scasso;
 - 2) uso fraudolento di chiavi false o autentiche, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure non sia protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza l'effrazione mediante rottura, taglio o rimozione delle relative strutture.

Pertanto, in caso di sinistro, resta espressamente convenuto fra le Parti quanto segue:

- a) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione sopra descritti, ma viene accertato che esistono aperture non adeguatamente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza sollevare eccezione alcuna;
- b) **se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di chiusura non conformi a quanto sopra descritto, la Società corrisponderà al Contraente il 75% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il 25% a carico del Contraente stesso.**

EL8 - ATTI DOLOSI

La Società indennizza i danni, materiali e diretti, alle cose assicurate:

- a) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- b) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici, di terrorismo, ferme restando le altre esclusioni dell'articolo EL2.

La Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere in qualunque momento dalla copertura assicurativa prestata con la presente condizione speciale mediante preavviso di trenta giorni da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagata e non goduta, relativamente alla garanzia prestata con la presente condizione speciale.

In caso di sinistro la Società corrisponderà l'indennizzo determinato ai sensi di polizza previa detrazione di un importo pari al 10% dell'indennizzo stesso, con il minimo di € 500,00.

In nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro, una somma o percentuale superiore al 70% della somma assicurata alle rispettive partite.

EL9 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ENTI ASSICURATI

Si precisa che le garanzie prestate con la presente Sezione riguardano esclusivamente i beni strumentali ed aziendali il cui possesso è dimostrabile tramite i documenti o i registri amministrativi e contabili che il Contraente si impegna a mettere a disposizione della Società in qualsiasi momento.

EL10 - FRANCHIGIE E LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro, la Società procederà alla liquidazione dell'indennizzo previa detrazione degli importi di franchigia di seguito precisati:

COD.	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	FRANCHIGIA PER SINISTRO
005	AGENZIA DI VIAGGI	€ 150,00
010	AUTOSCUOLA	€ 150,00
015	CALL CENTER - CENTRALINO TELEFONICO	€ 250,00
020	CASA DI CURA	€ 500,00
025	CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	€ 500,00
030	CENTRO DI MEDICINA NUCLEARE	€ 500,00
035	CENTRO DI RADIOLOGIA - TAC - RISONANZA MAGNETICA	€ 500,00
040	COPISTERIA - FOTOCOPIE	€ 250,00
045	ELABORAZIONE DATI	€ 150,00
050	ELABORAZIONE GRAFICA	€ 500,00
055	ELABORAZIONE IMMAGINI	€ 250,00
060	ELABORAZIONE SUONI	€ 250,00
065	LABORATORIO DI CHIRURGIA AMBULATORIALE	€ 250,00
070	LABORATORIO DI DIAGNOSI	€ 500,00
075	LABORATORIO DI ESTETICA DERMATOLOGICA	€ 250,00
080	LABORATORIO DI MISURAZIONE SCIENTIFICA	€ 250,00
085	REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE AUDIO - VIDEO	€ 500,00
090	SEGRETERIA SCOLASTICA	€ 150,00
095	SERVIZIO INTERNET - POSTA ELETTRONICA	€ 250,00
100	STUDIO DI ODONTOIATRIA	€ 250,00
105	STUDIO DI OPTOMETRIA - OCULISTICA	€ 250,00
110	STUDIO PROFESSIONALE	€ 150,00
115	UFFICIO AMMINISTRATIVO PRIVATO	€ 150,00
120	UFFICIO AMMINISTRATIVO PUBBLICO	€ 250,00
999	RISERVATO ALLA DIREZIONE (R.D.)	R.D.

EL11 - COESISTENZA DI DETRAZIONI DIVERSE

Qualora sulla stessa partita e per la stessa garanzia coesistano più franchigie o franchigia e scoperto o scoperti diversi, l'indennizzo avverrà previa detrazione di un'unica franchigia, quella più elevata, o, se operante, dello scoperto maggiore, fermo restando il limite di indennizzo eventualmente previsto.

GARANZIE FACOLTATIVE

(valide in quanto indicati in polizza il massimale ed il relativo premio)

EL12 - PROGRAMMI IN LICENZA D'USO E PROGRAMMI D'UTENTE

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti, per la duplicazione ed il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti in caso di danno materiale e diretto ai supporti dove sono installati e memorizzati, causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'art. EL2.

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, il Contraente decade dal diritto all'indennizzo. Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti o prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Per ogni sinistro resta a carico del Contraente lo scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00.

EL13 - SUPPORTI DATI

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati, distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostituzione dei dati contenuti nei supporti stessi dall'ultima copia di sicurezza effettuata con frequenza non inferiore a 15 giorni (intendendosi altresì per tale periodo il massimo termine da considerare ai fini della determinazione del periodo antecedente il sinistro) in caso di danno materiale e diretto causato ai supporti dati da eventi indennizzabili a termini di polizza.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, cancellazione ed eliminazione per errore, per svista, per negligenza ed imperizia.

Se la ricostituzione dei dati non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, il Contraente decade dal diritto all'indennizzo.

L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto.

Per ogni sinistro resta a carico del Contraente lo scoperto del 10%, con il minimo di € 250,00.

23

CONDIZIONI SPECIFICHE

(sempre operanti in relazione alla tipologia di enti assicurati)

EL14 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER TUTTE LE ATTIVITÀ

Enti posti in locali ubicati sotto il livello del piano stradale

In caso di danno subito dagli enti assicurati per effetto di alluvioni, inondazioni, allagamenti e bagnamenti da qualsiasi causa determinati, la Società procederà alla liquidazione dell'indennizzo previa applicazione di uno scoperto pari al 20%, con il minimo assoluto di € 2.500,00. In ogni caso la Società non corrisponderà somma superiore al 50% di quella assicurata ad ogni singola partita.

Supporti intermedi di immagine nelle fotocopiatrici

Si intendono esclusi i danni ai supporti intermedi d'immagine, quali il tamburo ed i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti.

EL15 - CONDIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE ATTIVITÀ

Uffici delle Pubbliche Amministrazioni (aziende sanitarie, municipali, istituti scolastici, enti pubblici in genere) e Scuole Private (cod. attività: 020, 030, 035, 120).

In caso di sinistro derivante da furto o da atti dolosi la Società procederà alla liquidazione dell'indennizzo previa applicazione di uno scoperto pari al 15%, con il minimo assoluto di € 1.000,00. In ogni caso la Società non corrisponderà somma superiore al 70% di quella assicurata ad ogni singola partita.

Impianti ed apparecchi elettroacustici (cod. attività: 085)

Sono esclusi dall'assicurazione i supporti fonografici intercambiabili di qualsiasi tipo, i bracci, le testine di giradischi e registratori.

Impianti ed apparecchi per odontoiatria (cod. attività: 100)

La Società non risponde dei danni a testate di turbine, pezzi angolari per trapani e tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca del paziente, salvo che siano in diretta connessione con danni - indennizzabili a termini della presente sezione - all'impianto o all'apparecchiatura assicurati.

Impianti ed apparecchi per la diagnosi e la terapia con raggi energetici (cod. attività: 030)

La Società non risponde dei danni verificatisi in conseguenza di variazioni repentine ed incontrollate di campi di energia.

Impianti a risonanza magnetica (cod. attività: 035, 020)

Il Contraente dichiara che per l'impianto assicurato esiste contratto di assistenza tecnica.

Si intendono esclusi i fluidi refrigeranti quali elio, azoto e simili.

I costi di ripristino della funzionalità dei criostati sono assicurati solo se derivanti direttamente da un danno indennizzabile all'impianto. I congelamenti non sono considerati danni indennizzabili.

Il software standard fornito dal costruttore dell'impianto, ovvero i relativi costi di rimpiazzo, sono compresi in garanzia soltanto qualora distrutti in seguito a un danno totale e a condizione che siano considerati nella somma assicurata.

NORME COMUNI ALLE SEZIONI CHE PRECEDONO

NC1 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), insurrezione, esercizio di potere usurpato, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, confische, requisizioni, invasione, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, sequestri, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, salvo che il Contraente provi che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe, uragani ed altri sconvolgimenti della natura;
- d) causati con dolo o colpa grave del Contraente, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) ai beni detenuti in leasing dal Contraente qualora già assicurati con altra polizza, salvo sia diversamente convenuto.

NC2 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

NC3 - ISPEZIONE E CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

NC4 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'articolo 1914 C.C.;
- b) darne avviso scritto alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce dei residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite. Il Contraente, anche prima dell'intervento del perito incaricato dalla Società, può effettuare le operazioni strettamente necessarie per la continuazione dell'attività. Se il perito della Società non interviene entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia, il Contraente potrà effettuare ulteriori interventi per la ripresa della normale attività. Per consentire la ripresa della normale attività, l'obbligo di conservare le tracce decade trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia di sinistro. Il Contraente deve, comunque, dare la dimostrazione del danno e della sua effettiva consistenza e, pertanto, dovrà tenere a disposizione tutti i documenti atti a fornire tale dimostrazione;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, fornendo la dimostrazione del rispettivo valore e mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in particolare, in caso di danno alle merci, fornire la documentazione contabile della movimentazione di magazzino;
- f) in particolare, se il sinistro interessa la Sezione Elettronica, la riparazione del danno può essere iniziata subito dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per la apparecchiatura elettronica danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art.1915 C.C.

NC5 - TITOLI DI CREDITO, CARTE VALORI

Il Contraente dichiara di essere in grado di fornire in qualsiasi momento la dimostrazione della qualità, quantità e valore dei titoli di credito e delle carte valori assicurati.

In particolare relativamente a:

- a) titoli di credito per i quali è ammessa la procedura di ammortamento (esclusi gli effetti cambiari): per tali titoli la Società risarcirà, in caso di sinistro, le spese incontrate per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e la sostituzione dei titoli distrutti o sottratti **fino ad un massimo del 5% della somma assicurata;**
- b) effetti cambiari: per tali titoli rimane stabilito che:
 - l'assicurazione vale solo per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria;
 - il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
 - la Società non pagherà l'importo liquidato prima della loro scadenza;
 - **il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, gli effetti cambiari siano divenuti inefficaci;**

- c) titoli di credito per i quali non è ammessa la procedura di ammortamento, documenti rappresentativi di credito e carte valori;
la Società risarcirà il valore che essi avevano al momento del sinistro, fermo restando che, qualora gli enti distrutti o sottratti possano essere duplicati, il risarcimento sarà effettuato dopo che il Contraente abbia richiesto la duplicazione e non l'abbia ottenuta per fatto a lui non imputabile.

NC6 - ARCHIVI, MODELLI

La Società risponde, nei limiti indicati ai punti IN3/A e FU3/A, del costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento di archivi, modelli e simili. **L'indennizzo verrà corrisposto soltanto dopo che le cose distrutte, danneggiate o sottratte saranno state riparate o ricostituite entro il termine di dodici mesi dal sinistro.**

NC7 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

NC8 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate,
c) verificare se il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al punto NC4;
d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al punto NC7;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto NC7 lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lett. d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

NC9 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate illese, danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **Valore a nuovo o costo di rimpiazzo:** per fabbricato, apparecchiature elettroniche e per attrezzature e arredamento.
- **Valore allo stato d'uso:** per il contenuto (escluse apparecchiature elettroniche, attrezzature e arredamento).

Ciò premesso, la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza secondo le norme che seguono:

- **Per il fabbricato:** in base alle spese occorrenti per la costruzione a nuovo delle parti distrutte o per il ripristino di quelle danneggiate, deducendo il valore dei residui. In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al doppio del valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro.

La Società limita l'indennizzo in base al valore commerciale del fabbricato al momento del sinistro:

- se il Contraente non proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, sempreché non ne derivi aggravio alla Società, entro un anno dalla data del sinistro;

- se il valore commerciale del fabbricato assicurato al momento del sinistro sia o divenga inferiore al 50% del suo valore a nuovo, applicandosi in tal caso il disposto dell'art. 1909 C.C.

- **Per attrezzature e arredamento (limitatamente alle Sezioni Incendio e Furto)**

a) costo di rimpiazzo in base al costo per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro oppure in base al costo di rimpiazzo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate al momento del sinistro), detraendo il valore degli eventuali residui. Per attrezzature ed arredamento aventi più di 10 anni alla data del sinistro, dall'ammontare del danno come sopra stimato viene dedotto un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.

In entrambi i casi non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non indennizzerà somma superiore al doppio del valore commerciale delle cose danneggiate al momento del sinistro;

b) valore allo stato d'uso in base al costo determinato come ad a), tenuto conto della vetustà, deperimento, uso ed ogni altra circostanza concomitante.

- **Raccolte e collezioni**

Qualora gli enti danneggiati facciano parte di raccolte o collezioni, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

La Società non indennizzerà, per un solo pezzo, somma superiore a € 5.000,00 e, per una sola serie, somma superiore a € 10.000,00.

- **Apparecchiature elettroniche**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola apparecchiatura elettronica assicurata secondo le norme che seguono:

A) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stimano le spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare lo stato funzionale delle cose danneggiate;
- 2) si stima il valore ricavabile dei residui al momento del sinistro.
L'ammontare del danno sarà uguale all'importo stimato come in 1), diminuito dell'importo come in 2).

B) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

- 1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro dell'impianto o dell'apparecchio colpito dal sinistro stesso;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 1), diminuito dell'importo stimato come a B) 2).

Questa stima riguarda solo impianti e apparecchi in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro due anni dalla data di costruzione;
- b) il rimpiazzo sia eseguito entro sei mesi dalla data del sinistro;
- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, oppure questo sia ancora disponibile oppure ne siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti a) oppure b) e nessuna delle condizioni di cui al punto c), si applicano le norme che seguono:

- 3) si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso od altra causa;
- 4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato come a B) 3), diminuito dell'importo stimato come a B) 4).

Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di una apparecchiatura elettronica dello stesso fornitore equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento - relativamente all'utilizzo fatto dal Contraente - e con data di immissione nel mercato non antecedente alla data di immissione del tipo della apparecchiatura elettronica danneggiata.

La Società, comunque, si riserva il diritto di scegliere fra la riparazione o il rimpiazzo con altra apparecchiatura elettronica dello stesso fornitore, equivalente o superiore relativamente all'utilizzo fatto dal Contraente - per caratteristiche, prestazioni e rendimento, e di provvedere direttamente alla riparazione o al rimpiazzo in luogo di indennizzare il danno, nel qual caso deve darne comunicazione scritta al Contraente.

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche e miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Quando l'assicurazione è prestata secondo il criterio "valore a nuovo o costo di rimpiazzo", il pagamento della differenza tra il danno stimato secondo il criterio "Valore a nuovo" e il criterio "valore allo stato d'uso" sarà effettuato dalla Società a completamento della riparazione, rimpiazzo o ricostruzione, purché effettuati entro 12 mesi dal sinistro.

NC10 - ASSICURAZIONE PARZIALE - DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Salvo diversa indicazione (massimale o assicurazione a primo rischio assoluto) l'assicurazione si intende stipulata a valore intero.

Se dalle stime fatte con le norme di cui al punto NC9 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano - al momento del sinistro - del 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro, aumentato del 10%.

NC11 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

NC12 - COESISTENZA DI PIÙ SCOPERTI

In concomitanza di due o più scoperti previsti in polizza, gli stessi saranno unificati nella misura massima del 25%. Qualora sia prevista una franchigia, quest'ultima verrà considerata come minimo non indennizzabile.

NC13 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo se non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. NC1 lett. d).

RC1 - OGGETTO DELLA GARANZIA VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne Il Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere. **Si intendono comunque escluse le respon-**

sabilità derivanti dall'esercizio di attività professionali, da obbligazioni contrattuali e da mancato o parziale raggiungimento degli scopi previsti dalle prestazioni professionali.

RC2 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con il Contraente, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

RC3 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- A - 1) che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dal Contraente nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte del Contraente di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;
- 2) derivanti da obbligazioni di cui il Contraente debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- B - conseguenti a:
 - 1) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - 2) interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - 3) alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- C - da proprietà o uso di:
 - 1) veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - 2) natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 - 3) aeromobili;
 - 4) veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- D - 1) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- 2) alle cose che il Contraente detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- 4) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- 5) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- E - 1) a condutture ed impianti sotterranei;
- 2) a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;
- F - 1) da furto;
- 2) a cose di cui il Contraente debba rispondere ai sensi degli artt. 1783-1784-1785 bis-1786 del C.C.;
- 3) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente o da lui detenute o possedute;
- G - 1) provocati da soggetti diversi dai dipendenti e dai lavoratori parasubordinati del Contraente;
- H - cagionati da:
 - 1) prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;

- 2) opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- 3) operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione lavori;
- 4) perdita, alterazione o distruzione di dati elettronici, programmi di codifica o software;
- I - 1) derivanti dalla proprietà di fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;
- L - derivanti da:
 - 1) detenzione o impiego di esplosivi;
 - 2) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
 - 3) effetti diretti o indiretti dell'amianto o di qualunque altra sostanza contenente in qualsiasi forma o misura l'amianto stesso;
- M - 1) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

RC4 - ESTENSIONE TERRITORIALE AI FINI DELLA GARANZIA R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

RC5 - OGGETTO DELLA GARANZIA VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente, purché in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- A) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. L. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai dipendenti assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e Decreto Legislativo ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- B) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e del D. L. 23 /02/2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente non inferiore al 5%.

La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222. La garanzia R.C.O. vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio (con esclusione delle malattie professionali) dai dipendenti del Contraente non soggetti all'obbligo di assicurazione a' sensi dei suddetti D.P.R. 30/6/1965, n. 1124 e D.L. 23/2/2000, n. 38. Per le imprese artigiane - limitatamente alla rivalsa INAIL - i titolari, i Soci ed i familiari coadiuvanti, sono equiparati a dipendenti.

30

RC6 - DANNI ESCLUSI DALLA GARANZIA R.C.O.

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile del Contraente per:

- 1) le malattie professionali;
- 2) i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
- 3) i sinistri derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

RC7 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

RC8 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza sia per la R.C.T. sia per la R.C.O. resta - per ogni effetto - unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

RC9 - DETERMINAZIONE DEL PREMIO IN BASE AL NUMERO DI ADDETTI

Il premio di polizza è convenuto in base al numero delle persone addette all'ufficio, intendendosi per tali i titolari, gli apprendisti ed i dipendenti, i familiari e/o affini che prestino la loro collaborazione nell'ufficio come dichiarato in polizza dal Contraente.

In caso di variazione di tale numero nel corso del contratto, il Contraente dovrà darne comuni-

cazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima. Se la variazione del numero degli addetti è in aumento, la Società provvederà all'adeguamento del premio di polizza con effetto immediato. Se invece la variazione di tale numero è in diminuzione, il premio viene ridotto a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dal Contraente.

Qualora nel corso del contratto dovesse risultare che il Contraente avesse ommesso di comunicare le variazioni in aumento delle persone addette all'Ufficio, la Società rinuncerà all'applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'Art. 1898 C.C. (riduzione dell'indennizzo in rapporto all'effettivo numero di unità), alla condizione che il numero di addetti, rispetto a quello dichiarato in origine o nell'ultima comunicazione fatta dal Contraente, sia:

- superiore di una sola unità, nel caso in cui il numero dichiarato di addetti sia inferiore o pari a n. 7;
- superiore a due unità, nel caso in cui il numero dichiarato di addetti sia superiore a n. 7.

RC10 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro successivamente a lui pervenuti.

Se il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.).

RC11 - GESTIONE DELLE VERTENZE - SPESE DI RESISTENZA

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome del Contraente, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente stesso. Il Contraente è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. La Società ha il diritto di rivalersi sul Contraente del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dal Contraente per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)

RC12 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri), per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso il Contraente stesso, nello svolgimento delle loro mansioni. Agli effetti della garanzia sono considerati terzi anche i dipendenti ed i lavoratori parasubordinati del Contraente, sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dal Codice Penale.

RC13 - DANNI DA INCENDIO

A parziale deroga dell'art. RC3 lett. F-3, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, sono compresi in garanzia i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà del Contraente o dallo stesso detenute, ferma l'esclusione dei danni a cose che il Contraente detenga per qualsiasi titolo ed a quelle sulle quali si compiono i lavori.

RC14 - DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

A parziale deroga dell'art. RC3 lett. M-1 l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a' termini di polizza.

RC15 - COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa specifica estensione di garanzia vale nei limiti territoriali dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

RC16 - ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

La garanzia si intende estesa al rischio derivante:

- a) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands in tutta l'Europa;
- b) dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente nella sua qualità di committente dei lavori;
- c) dalla proprietà di animali domestici, esclusi i cani di razza Pitbull e Rottweiler nonché tutti i cani che siano stati sottoposti ad addestramenti atti ad esaltarne l'aggressività;
- d) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani che non siano quelli esclusi alla precedente lett. c);
- e) dalla proprietà e dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
- f) dalla organizzazione di attività ricreative, convegni, congressi e gite. Resta comunque escluso il rischio della circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché i danni imputabili a responsabilità del vettore;
- g) dall'esistenza di uno spazio per il parcheggio e/o sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli dei dipendenti e/o di terzi parcheggiati, con esclusione dei danni da furto e da incendio e di quelli da mancato uso;
- h) da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; per quest'ultima la garanzia è limitata alla responsabilità del Contraente quale committente dei lavori stessi;
- i) dalla somministrazione di cibi, restando però esclusa, qualora la gestione venga affidata a terzi, la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti.

32

RC17 - PROPRIETÀ E CONDUZIONE DI FABBRICATI

Relativamente alla proprietà e conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne radiotelevisive e delle aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino, nonché i danni da spargimento di acqua conseguente a rotture accidentali di tubazioni e/o condutture.

L'assicurazione non comprende la responsabilità per i danni derivanti da:

- umidità, stitlicidio ed in genere insalubrità dei locali,
- rigurgiti di fogne;
- proprietà di parchi ed attrezzature sportive e per giochi.

RC18 - DELIMITAZIONI DELLA GARANZIA

GARANZIE	Limite per Sinistro e per anno assicurativo	Scoperto	Franchigia
Art. - Descrizione			
RC13 - Danni da incendio	1/3 del massimale		
RC14 - Interruzione attività	1/3 del massimale	10%	€ 250,00
RC15 - Committenza auto	1/3 del massimale	-	€ 250,00
RC16g - Veicoli in sosta o parcheggio	1/5 del massimale	-	€ 250,00
RC16h - Straordinaria manutenzione	1/3 del massimale	-	€ 250,00
RC17 - Spargimento di acqua	il massimale	-	€ 250,00

CODICI ATTIVITÀ: (vedere la tabella a pagina 22)